



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 16/21

Dec. n. 13/21

Il giorno 23 settembre 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 14 settembre 2021, nei confronti di:

ROMANO Christian, nato a Firenze (FI) il 21.11.1983 e residente omissis tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "PEGASO", con tessera n. 21252043 e licenza Fuoristrada n. U01741;

incolpato di:

« violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto il 12 settembre 2021, presso il Supermotodromo internazionale "Il Sagittario" di Latina, alle ore 14:43 circa, il ROMANO, concorrente col n. 42, dopo aver ricevuto la bandiera a scacchi in gara 1 della classe S1 Supermoto, aspettava lungo il

tracciato – sul rettilineo opposto a quello di partenza - il pilota n. 199 BOZZA Luca, facendolo cadere volontariamente dalla moto, nonché aggredendolo verbalmente e colpendolo sul casco».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 14 settembre u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la proposta di sanzione pervenuta il 13.9.2021 e formulata dal Commissario di Gara delegato alla manifestazione del 12 settembre 2021 - cod. NAZSM005 – disputatasi presso il Supermotodromo “Il Sagittario” di Latina (RM), nonché tutti gli ulteriori atti, ivi compreso il rapporto di gara del medesimo C.d.G.D.;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 21 settembre 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Tale facoltà è stata esercitata dal predetto incolpato che ha inoltrato la propria memoria difensiva in data 15.9.2021.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dell'incolpato Christian ROMANO e di cui al capo di incolpazione, sono particolarmente gravi, riferendo esse di fatti che trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva.

Come si è avuto modo di appurare dal contenuto degli atti ufficiali della gara cod. NAZSM005 - disputatasi il 12 settembre 2021 presso il

Supermotodromo “Il Sagittario” di Latina (RM), e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, il predetto incolpato Christian ROMANO ha posto in essere una condotta tale da determinare la segnalazione citata innanzi al G.S.N..

Risulta, infatti, sufficientemente acclarato che, nella citata occasione, il pilota Christian ROMANO, ricevuta la bandiera a scacchi al termine della prima manche della gara, ha atteso lungo il tracciato il pilota n. 199 Luca Bozza, ne ha provocato volontariamente la caduta dalla moto, e poi lo ha aggredito verbalmente e fisicamente, colpendolo con degli schiaffi sul casco.

Tale ricostruzione, come anticipato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidejacenti, ai sensi dell’art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell’art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare: dal loro complessivo esame, si desumono delle chiare responsabilità a carico dell’incolpato Christian ROMANO che, senza dubbio, ha perpetrato una condotta scorretta ed antisportiva, e che, in quanto tale, è rilevante e sanzionabile ai sensi del R.d.G..

II. Le difese approntate dall’incolpato ROMANO nella memoria trasmessa, invero, non sono state in grado di sconfessare le contestazioni mossegli in questa sede. Egli, infatti, ha asserito che la sua stessa incolumità era stata messa in pericolo durante la gara proprio dal pilota Bozza, reo, a suo avviso, di aver tenuto un comportamento scorretto allorquando gli sarebbe piombato più volte sulla caviglia a forte velocità.

Tanto, però, non risulta dalla documentazione ufficiale di gara, che, anzi, descrive molto dettagliatamente l’accaduto e afferma, contrariamente all’assunto dell’incolpato, che le manovre effettuate dal pilota Bozza erano da ritenersi corrette. Difatti, non risulta che l’incolpato ROMANO sia stato buttato fuori pista, come lui stesso afferma e, tra l’altro, non risulta allegata alla memoria difensiva

nessuna testimonianza di quelle che il medesimo incolpato menziona nell'atto difensivo a sua firma. Le affermazioni del ROMANO, dunque, sono sfordite di qualsivoglia supporto probatorio.

L'incolpato, allora, ha sicuramente violato, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

La dinamica dei fatti accaduti ed il susseguirsi degli eventi che li caratterizzano, denotano, tra l'altro, da parte del pilota ROMANO, l'assunzione di un contegno antidisciplinare, che, come tale, mal si addice ad un soggetto licenziato, il quale dovrebbe avere una particolare contezza delle regole sportive, oltre che di quelle del vivere civile, tenuto conto che le condotte contestategli in questa sede appaiono rilevanti anche dal punto di vista penale.

Tuttavia, va dato atto del fatto che il ROMANO stesso si è avveduto degli sbagli commessi, tanto da aver porto le proprie scuse per i fatti *de quibus*.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Christian ROMANO ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di importante rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria, comminata nella misura di anni 2 (due) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine sanzione per il 23 settembre 2023). La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dall'incolpato, partendo dalla pena base di anni 3, ridotti di un terzo per le attenuanti generiche ai sensi dell'art. 45.2, a seguito della valutazione della incensuratezza dell'incolpato e delle scuse da questi presentate.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:


ROMANO Christian, nato a Firenze (FI) il 21.11.1983 e residente omissis, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "PEGASO". con tessera n. 21252043 e licenza Fuoristrada n. U01741,

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 2 (due). Fine sanzione 23 settembre 2023.

Depositata il 23 settembre 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Romano Christian;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Co. re. Toscana;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.